

TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO

Relazione del professionista incaricato

in ordine alla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento

presentata da

BETTI NICOLETTA

Registro Procedure n. 2126/2017

Professionista designato: Dott. ssa Laura Bertacchi

1. Premessa

La sottoscritta Dott.ssa Laura Bertacchi, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Bergamo al n. 838/A ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 79025; con studio in Bergamo via Mazzini n. 24, con decreto del 02.05.2017 (all. n. 1) è stata nominata dal Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Bergamo, quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dalla signora Betti Nicoletta, nata a Sarnico (BG) il 05.04.1977 e residente ad Adrara San Martino (Bg) in Via G. Marconi n.96, codice fiscale BTTNLT77D45I437Y. La ricorrente Betti Nicoletta ha conferito incarico per assisterla nella presente procedura all'Avvocato Alberto Bertuletti, con studio in Bergamo via Quarenghi n.13.

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n. 267 del 16.3.1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della Legge n. 3 del 27.01.2012 ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto della Signora Betti Nicoletta.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, Legge n. 3/2012 e successive modifiche, e cioè la ricorrente:

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a)

della citata legge. Dunque la ricorrente si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della Legge n. 3/2012;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione, accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore.

La proposta di accordo, per come formulata dalla signora Betti Nicoletta, assistita dall'Avvocato Alberto Bertuletti, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della Legge n. 3/2012. In particolare, unitamente alla proposta, risultano agli atti:

- elenco di tutti i beni di proprietà della ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni:
- visure catastali, ispezione ipotecaria e visura ACI (all. n.2)
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune Adrara San Martino (BG) (all. n.

3).

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento all'art.9 comma 3 L.3/2012, la scrivente è chiamata a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire, oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

2. Cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

Dall'esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo del piano di risanamento, dall'esame della documentazione acquisita dalla scrivente nonché dalle ulteriori informazioni acquisite direttamente dalla Signora Betti Nicoletta è stato possibile circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento della stessa.

La signora Betti Nicoletta compone il proprio nucleo familiare, avente residenza nel Comune di Adrara San Martino (BG) in via G. Marconi n.96.

La situazione di sovraindebitamento nella quale si trova la ricorrente Signora Betti Nicoletta, trae origine nella crisi della attività imprenditoriale della propria ditta individuale e che ha comportato la cessazione dell'attività nel corso dell'anno 2010.

La Signora Betti Nicoletta, risulta avere avviato nell'anno 2006 l'attività di commercio all'ingrosso di articoli in gomma, attraverso la ditta individuale Gummiitech di Betti Nicoletta, avente sede in Sarnico (BG) in via Roma n.68, partita iva n.03284350166, iscritta al REA con il N. BG-364893, con la qualifica di piccolo imprenditore.

Nel corso dell'anno 2008 incontrava notevoli difficoltà dovute principalmente a:

- insolvenza da parte del principale cliente tedesco, con conseguenti perdite economiche di rilevante ammontare;
- annullamento delle linee di credito da parte della Banca Unicredit Spa, con richiesta di rientro immediato dai fidi concessi, ciò a causa degli insoluti di cui al punto precedente;
- decreto ingiuntivo a causa del mancato pagamento di un fornitore (MASBEL GOMMA SRL - in liquidazione- unipersonale) ed inizio di un giudizio avanti il Tribunale di Bergamo.

La situazione economica della ditta si è aggravata sempre più, sino al punto che non vi è stata alcuna possibilità di continuare l'attività aziendale che viene di fatto cessata nell' anno 2010.

Nel frattempo si è tentato, con grande difficoltà e sforzo, di fare fronte ai vari debiti aziendali, attingendo soltanto all'apporto di risorse esterne fornite da parte dei famigliari.

La Signora Betti Nicoletta pensava che i propri consulenti avessero provveduto ad

espletare le pratiche di formale cessazione presso l'Inps ed il registro imprese. E' risultato che tali pratiche non fossero state effettuate.

In conseguenza di tali inadempienze, la Guardia di Finanza Brigata di Sarnico (BG) il giorno 09.05.2014 iniziò una verifica fiscale con riferimento al periodo di imposta dal 2010 alla data di verifica ai fini delle imposte dirette ed indirette nei confronti della ditta Gummitech di Betti Nicoletta.

I verificatori hanno accertato:

- la cessazione dell'attività nei locali sede della ditta;
- la dichiarazione del professionista Dott. Giuseppe Bellini di Sarnico (BG) di non conservazione delle scritture contabili a decorrere dall'anno 2010.

Gli accertatori hanno richiesto alla Signora Betti Nicoletta tutte le fatture di vendita e di acquisto relative all'anno 2010.

Come risulta da apposito verbale l'ufficio accertatore ha preso a base per l'anno 2010 soltanto le fatture di vendita senza prendere in considerazione le fatture di acquisto.

Per le annualità 2011 e 2012 ha accertato l'assenza di fatturato.

Il risultato della suddetta verifica ha dato origine ai verbali dell'Agenzia delle Entrate per violazioni formali e sostanziali con la quantificazione delle imposte da versare e relative sanzioni per gli anni 2010-2011 e 2012.

Dai documenti forniti dalla debitrice la formale cessazione dell'attività è stata formalizzata presso gli enti nel corso dell'anno 2016.

A completamento della situazione debitoria della ricorrente si rappresenta che dagli accertamenti eseguiti presso gli Uffici competenti è emerso quanto di seguito:

- in data 17.05.2017 la Centrale Rischi della Banca d'Italia ha certificato che esistono posizioni debitorie a carico della Signora Betti Nicoletta;
- in data 16.05.2017 è stata effettuata la visura dei protesti presso l'Archivio ufficiale delle Camere di Commercio che ha rilevato la non esistenza di protesti a carico della Signora Betti Nicoletta;
- In data 17.05.2017 è stata effettuata l'ispezione presso la Banca D'Italia Centrale di Allarme Interbancario dalla quale è emerso che la Signora Betti Nicoletta non è presente in tale archivio.

3. Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni

La richiedente risulta proprietaria dei seguenti beni:

1. 100% unità immobiliari in Comune di Adrara San Martino (BG) via G. Marconi n.96
Foglio 20, part.6133 sub.703 cat A/3 classe 2 vani 6,5 R.C. Euro 402,84
Foglio 20, part.6133 sub.704 cat. C/6 calsse 2 mq.30 R.C. Euro 51,13.
Valore di presunto realizzo Euro 104.000,00 come da propsta di acquisto immobiliare del 03.07.2017 (all.5), presentata dalla Società Stemy Srl con sede in Palazzolo S/Oglio Piazza Zamara n.8 codice fiscale/partitaIVA 01672250980, rappresentata dal legale rappresentante Signor Capoferri Primo; Il valore offerto corrisponde al prezzo base d'asta indicato dal perito nominato dal Tribunale di Bergamo Arch. Giampietro Gavazzeni nell'esecuzione forzata n.1047/11 UNICREDIT SPA/BETTI NICOLETTA.
2. 30% quota di partecipazione nella società Gummitech S.r.L.. con sede in Palazzolo S/Oglio Piazza Zamara n.8 codice fiscale e partita iva 03255710984.
Valore di presunto realizzo Euro 15.000,00 come da propsta di acquisto del 03.07.2017 (all.6), presentata dalla Società NEW.COM S.r.L. con sede in Palazzolo S/Oglio Piazza Zamara n.8 codice fiscale/partitaIVA 01610980987 rappresentata dal legale rappresentante signor Ghidini Tiziano.

Pertanto il valore complessivo stimato dei beni della ricorrente e confermato dalle proposte di acquisto ammonta ad Euro 119.000,00.

Oltre a ciò la ricorrente, con il supporto dei famigliari, mette a disposizione la somma di Euro 10.000,00 portata dal libretto n. 002276/011 intestato a Tribunale di Bergamo – Esec RG n.2126/17 V.G. presso UBI BANCA- filiale di Via Palma il Vecchio (BG) (all. 4).

4. Atti dispositivi degli ultimi cinque anni

La Signora Betti Nicoletta, su richiesta, ha dichiarato di non aver compiuto alcun atto dispositivo negli ultimi cinque anni.

5. Veridicità dei dati

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata alla scrivente dalla ricorrente e di quella ulteriore acquisita , è possibile evidenziare che la debitrice:

- è coniugata con il Signor Valtulini Luca;
- non possiede alcun reddito in quanto casalinga e per il suo mantenimento provvede

il coniuge (all. 8);

- possiede un immobile situato nel Comune di Adrara San Martino (BG) via G.Marconi n.96 con un valore di realizzo di Euro 104.000,00;
- possiede il 30% quota di partecipazione nella società Gummitech S.r.L.. con sede in Palazzolo S/Oglio Piazza Zamara n.8 codice fiscale e partita iva 03255710984, valore di realizzo Euro 15.000,00.

Con il supporto dei famigliari, mette a disposizione la somma di Euro 10.000,00 portata dal libretto n. 002276/011 intestato a Tribunale di Bergamo – Esec RG n.2126/17 V.G. presso UBI BANCA- filiale di Via Palma il Vecchio (BG) (all. 4).

- Ha contratto i seguenti debiti privilegiati per la complessiva somma di Euro 136.341,46 così distinta per come riferita ad ogni singolo creditore

CREDITORE		DEBITO
1 DOBANK SPA Mutuo fondiario		€ 58.448,00
2 AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Riscossione		€ 77.893,46
		€ 136.341,46

Ha contratto i seguenti debiti chirografari per la complessiva somma di Euro 518.371,52 così distinta per come riferita ad ogni singolo creditore

CREDITORE		DEBITO
1 MABEL GOMMA S.R.L. In liquidazione- unipersonale		€ 329.162,69
2 AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Riscossione		€ 135.960,54
3 BANCA ITALEASE ora BANCO POPOLARE		€ 48.252,23
4 AVV. ALIVERTI ALBERTO		€ 4.996,06
		€ 518.371,52

Ha contratto i seguenti debiti in prededuzione:

Avv. Alberto Bertuletti	€ 1.459,12
Dott. Rosario Dentamaro	€ 1.459,12
Compenso OCC	€ 6.344,00

	€ 9.262,24

6. Contenuto della proposta

Effettuata la precedente esposizione debitoria, si deve procedere illustrando le modalità di risoluzione e composizione della crisi di sovraindebitamento. Tenuto conto della somma messa a disposizione dei creditori per complessivi Euro 129.000,00, la ricorrente propone il soddisfacimento:

- al 100% dei debiti in prededuzione per Euro 9.262,24 rappresentati dal compenso dovuto all'OCC nominato dal Tribunale per Euro 6.344,00, dal compenso dovuto al legale che ha presentato la proposta per Euro 1.459,12 ed il compenso al professionista delegato per Euro 1.459,12;
- al 100% del debito privilegiato per mutuo fondiario per Euro 58.448,00;
- al 100% per quanto attiene il pagamento del debito IVA verso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Riscossione per Euro 26.518,00;
- il soddisfacimento nella misura del 22,78% pari ad Euro 11.704,24 per quanto attiene il pagamento del debito verso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Riscossione relativo ad imposte IRES ed IRAP degradandolo al chirografo.

Per quanto attiene il pagamento del debito chirografario, il soddisfacimento nella misura del 4,45%% pari ad Euro 23.067,52.

Tutto quanto sopra esposto è dettagliato in seguito:

Creditori in prededuzione

Il pagamento integrale ai creditori in prededuzione come specificato nella tabella che segue:

- Avv. Alberto Bertuletti	€	1.459,12
- Dott. Rosario Dentamaro	€	1.459,12
- Compenso OCC	€	6.344,00

	€	9.262,24
		=====

Creditori privilegiati

Il pagamento integrale al creditore privilegiato per mutuo fondiario:

- Dobank S.p.A.	€	58.448,00
-----------------	---	-----------

Creditori privilegiati

il pagamento integrale del debito verso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Riscossione per IVA e ritenute € 26.518,00

Il pagamento del debito verso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Riscossione per IRES ed IRAP nella misura del 22,78% di Euro 51.375,46 € 11.704,24

=====

Creditori chirografari

Il pagamento ai creditori chirografari con una modesta percentuale del 4,45%

- Masbel Gomma srl 4,45% di Euro 329.162,69 € 14.647,74

- Agenzia delle Entrate Ufficio Riscossione 4,45% di
Euro 135.960,54 € 6.050,24

- Italease ora Banco Popolare 4,45% di Euro 48.252,23 € 2.147,22

- Avv. Aliverti Alberto 4,45% di Euro 4.996,06 € 222,32

€ 23.067,52

=====

7. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

Ai sensi dell'art.9 comma 3 bis lettera e) della L.3/2012 la scrivente è chiamata a valutare anche la convenienza della proposta di accordo in alternativa all' ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore. L'ipotesi più conveniente per il soddisfacimento dei creditori privilegiati e, sebbene parziale, dei creditori chirografari e con degrado al chirografo del debito privilegiato dell'Agenzia delle Entrate, risulta quella di accettare le proposte pervenute alla Signora Betti Nicoletta per l'acquisto dell'immobile al valore di perizia e per l'acquisto della quota di partecipazione societaria oltre all'importo di Euro 10.000,00 messo a disposizione dai famigliari. Questa soluzione consente anche un pagamento immediato di quanto proposto ai debitori non appena formalizzate le vendite di cui alle offerte più volte citate.

Con la liquidazione di tutti i beni, si realizzerebbe sicuramente una somma inferiore, soprattutto per quanto attiene l'alienazione dell'immobile già sottoposto ad azione esecutiva.

L'importo ricavato dal realizzo di tali beni sarebbe destinato in primis al soddisfacimento delle spese di procedura per compenso del professionista incaricato dal Tribunale per l'assistenza nell'elaborazione del piano della relazione di fattibilità; per la restante parte al soddisfacimento del debito vantato nei confronti della DOBANK per mutuo fondiario.

La qualità dell'esponente al momento dell'assunzione della obbligazione e la natura stessa delle obbligazioni assunte, comporta che la proposta dallo stesso presentata sia espressamente subordinata e condizionata, ai sensi dell'art.11 comma 2 L.3/2012, alla approvazione da parte di una percentuale corrispondente almeno al 60% dei crediti e, quindi, alla successiva omologa da parte del Tribunale.

8. Conclusioni


La sottoscritta, a conclusione delle proprie riflessioni, anche tenuto conto che il debitore non risulta avere fatto ricorso ad alcuna composizione della crisi negli ultimi 3 anni, ritiene che ci siano le condizioni per l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art.7 della L.3/2012 nei confronti della Signora Betti Nicoletta.

Si attesta che la presente relazione è composta da numero pagine 10 e di numero 4 allegati come riportati nell'elenco che segue a pagina 11.

Con ossequio,

Bergamo, 05 ottobre 2017

Dott.ssa Laura Bertacchi



ELENCO ALLEGATI RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

- All. 1 Decreto di nomina professionista da Tribunale di Bergamo e accettazione carica;
- All. 2 Elenco di tutti i beni di proprietà della ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- All. 3 Certificato di Stato di Famiglia rilasciato dal Comune di Adrara San Martino (BG);
- All. 4 Fotocopia del libretto portante la somma di € 10.000,00;
- All.5 Proposta di acquisto bene immobile;
- All.6 Proposta di acquisto quota del 30% di partecipazione nella Società GUMMITECH SRL;
- All.7 visura camerale società GUMMITECH SRL dalla quale si vede la quota di partecipazione della Signora Betti Nicoletta.
- All. 8 Dichiarazione Sig.ra Betti Nicoletta in merito al proprio mantenimento;
- All. 9 Dichiarazione Sig.ra Betti Nicoletta in merito alla presentazione delle dichiarazioni fiscali dall'anno 2010 ad oggi.